



COMUNE DI MURELLO

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO

ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

Sommario

- Art. 1 - Definizione di autocompostaggio
- Art. 2 - Definizione di compostaggio collettivo di prossimità
- Art. 3 - Definizione di compostaggio di comunità
- Art. 4 - Definizione di utenti
- Art. 5 - Modalità di effettuazione dell'autocompostaggio
- Art. 6 - Albo Compostatori
- Art. 7 - Iscrizione all'Albo Compostatori
- Art. 8 - Utenze aventi diritto
- Art. 9 - Criteri di conduzione dell'autocompostaggio
- Art. 10 - Criteri di conduzione del compostaggio di prossimità e di comunità
- Art. 11 - Distanze dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone
- Art. 12 - Riduzione tributaria
- Art. 13 - Altre facilitazioni
- Art. 14 - Controlli sull'autocompostaggio
- Art. 15 - Controlli sul compostaggio di prossimità e di comunità
- Art. 16 - Variazioni
- Art. 17 - Rinnovo dell'iscrizione all'Albo Compostatori
- Art. 18 - Recesso dall'Albo Compostatori
- Art. 19 - Decadenza dalla riduzione tributaria
- Art. 20 - Organizzazione dell'Albo
- Art. 21 - Trattamento dei dati personali
- Art. 22 - Pubblicità del regolamento
- Art. 23 - Aggiornamento dinamico
- Art. 24 - Abrogazioni, rinvio ed entrata in vigore

Art. 1 – Definizione di autocompostaggio

1. L'autocompostaggio è definito dalla normativa nazionale come "il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto".
2. L'autocompostaggio, dunque, consiste nell'effettuazione da parte delle utenze della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire con l'ausilio di un contenitore appositamente concepito, denominato "compostiera", o con modalità "fai da te".
3. L'autocompostaggio può essere effettuato dalle singole utenze domestiche (famiglie) che dispongono, in proprietà o disponibilità, di aree verdi, pertinenziali o quanto meno adiacenti all'abitazione per cui si è utenza del tributo comunale relativo ai rifiuti (di seguito indicato come TARI, applicabile a tributo/tariffa sostitutiva), dove effettuare il compostaggio ed impiegare il compost (cosiddetto "compostaggio domestico")
4. Le condizioni per la classificazione delle operazioni di compostaggio come autocompostaggio sono:
 - a) la gestione in contro proprio
 - b) l'origine dalle utenze stesse dello scarto organico
 - c) il conferimento diretto da parte delle utenze
 - d) l'uso del compost prodotto presso l'utenza o le aree comuni, senza cessione a terzi.

Art. 2 – Definizione di compostaggio collettivo di prossimità

1. Per "compostaggio di prossimità" si intende il trattamento di compostaggio disciplinato dall'art. 214, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e dal DM Ambiente 29/12/2016, n. 266.
2. Il compostaggio collettivo di prossimità può essere effettuato da più utenze domestiche.

Art. 3 – Definizione di compostaggio di comunità

1. Per "compostaggio di comunità" si intende quanto definito dall'art 183, comma 1, lett. qq bis, D.Lgs. n. 152/2006, ovvero il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche della frazione organica dei propri rifiuti urbani, ai fini dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, gestito da un organismo collettivo.
2. Nel caso di compostaggio condominiale l'iniziativa dovrà essere approvata dall'assemblea secondo le norme contenute nella Legge n. 220/2012 e ss.mm.ii..

Art. 4 – Definizione di utenti

1. Sono definiti di seguito "utenti" gli intestatari della TARI e beneficiari del servizio Comunale di gestione dei rifiuti.

Art. 5 – Modalità di effettuazione dell'autocompostaggio

1. L'Amministrazione Comunale promuove la pratica dell'autocompostaggio, in collaborazione con il Consorzio S. E. A. (Servizi Ecologia Ambiente), quale strategia per ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici.
2. L'autocompostaggio va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.
3. È ammesso il recupero nelle concime agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è totalmente assimilata all'autocompostaggio.

4. L'Amministrazione Comunale premia la pratica dell'autocompostaggio con la riduzione della TARI e con altre eventuali facilitazioni e premialità.
5. L'autocompostaggio può essere effettuato in cumulo, in buca, con compostiera in plastica o in legno ("cassa" di compostaggio), silos "fai da te" e ogni altro metodo tecnicamente idoneo.
6. Il compostaggio deve essere effettuato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione e/o ai locali per cui si è utenza TARI.
7. L'uso del compost prodotto deve avvenire negli stessi terreni succitati o in vasi collocati nelle aree private e pertinenziali.
8. Il compost non può essere ceduto a terzi.

Art. 6 – Albo Compostatori

1. L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.
2. L'Albo Compostatori previsto nelle Linee Guida del DM 26/05/2016 e dalla D.G.R. del 03/11/2017, n. 15-5870 deve contenere le informazioni che consentono di conoscere e gestire le utenze iscritte, anche in termini di formazione, monitoraggio e controllo, per calcolare nella raccolta differenziata i quantitativi di rifiuto organico gestiti in autocompostaggio e per riconoscere alle stesse la riduzione del tributo comunale relativo ai rifiuti.
3. Pertanto le informazioni minime per ciascuna utenza sono:
 - a) ID utenza tributo
 - b) tipologia utenza
 - c) numero di componenti
 - d) modalità di effettuazione dell'autocompostaggio (composter acquistato/fornito, composter fai da te, buca, cumulo, concimaia agricola, altro ecc.)
 - e) volume (litri)
 - f) data ultimo controllo (giorno/mese/anno), cognome e nome del rilevatore, ente di appartenenza o affidatario dell'incarico
 - g) stima del quantitativo gestito in autocompostaggio sulla base dei controlli in loco, espresso in kg/anno
 - h) verifica della formazione dell'utenza all'autocompostaggio (SI/NO) (se SI luogo e data del corso).
4. I dati devono essere contenuti in un data base estraibile in foglio elettronico (formato Excel, Calc, csv ecc.).
5. L'Albo Compostatori contiene inoltre un'apposita sezione con l'elenco delle utenze che partecipano alle iniziative di compostaggio di prossimità e/o compostaggio di comunità, con le stesse finalità sopra riportate.

Art. 7 – Iscrizione all'Albo Compostatori

1. L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo il successivo art. 8, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo distribuito gratuitamente dall'Ufficio Tributi comunale o da soggetto delegato ("Modulo di Adesione"); fatte salve le utenze già iscritte agli elenchi/albi comunali, qualora le stesse contengano tutti i dati necessari all'iscrizione nel nuovo albo compostatori.
2. Il modello di modulo per la domanda di iscrizione costituisce l'allegato A al presente regolamento e potrà essere modificato mediante deliberazione della giunta comunale.

Art. 8 – Utenze aventi diritto

1. Le utenze che hanno diritto all’ iscrizione nell’Albo Compostatori Comunale, sezione autocompostaggio, sono le utenze domestiche che si assumono l’impegno di:
 - a) trasformare i propri scarti di cucina in compost, sulla base delle buone pratiche comunicate dal Consorzio S.E.A. (Servizi Ecologia Ambiente) attraverso il proprio sito WEB e la distribuzione di pubblicazioni specifiche
 - b) ridurre la fruizione del servizio di raccolta della frazione organica (“umido”), se attivato, accettando di conferire solamente i materiali di cui all’art. 9 quali scarti di carne, pesce, formaggio oltre che dei materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per roditori ed animali selvatici, accettando contestualmente per tale motivo la riduzione ad 1/3 del materiale annuo fornito rispetto alle utenze che fruiscono normalmente del servizio di raccolta della frazione organica
 - c) garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo organizzate dal Consorzio e dal Comune, compreso l’accesso, da parte di personale specificamente incaricato, all’area privata in cui è effettuato l’autocompostaggio ed al contenitore del rifiuto indifferenziato.
2. Gli impegni e la dichiarazione della disponibilità dei requisiti necessari sono sottoscritte nel “Modulo di Adesione”, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. di cui al precedente art. 7.
3. Nel caso di nuove utenze che si vanno ad insediare sul territorio comunale, l’opzione dell’autocompostaggio può essere esercitata parallelamente all’iscrizione a ruolo per la TARI, per le famiglie che dispongono di giardino/area verde privata pertinenziale; in questo caso la consegna dei contenitori della raccolta dei rifiuti organici è limitata alla sola “biopattumiera” (capacità 10 lt.), funzionale alla separazione domestica degli scarti da compostare.
4. Le utenze che hanno diritto all’iscrizione nell’Albo Compostatori Comunale, sezione compostaggio di prossimità e di comunità, sono le utenze domestiche che si assumono l’impegno di:
 - a) conferire i propri scarti di cucina, sfusi, direttamente nella compostiera collettiva presente nel proprio comune o in comuni convenzionati, secondo le istruzioni fornite dal Comune e/o dal Consorzio
 - b) ridurre la fruizione del servizio di raccolta della frazione organica (“umido”), se attivato, accettando di conferire solamente i materiali di cui all’art. 9 quali scarti di carne, pesce, formaggio oltre che dei materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per roditori ed animali selvatici, accettando contestualmente per tale motivo la riduzione ad 1/3 del materiale annuo fornito rispetto alle utenze che fruiscono normalmente del servizio di raccolta della frazione organica
 - c) garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo organizzate dal Consorzio e dal Comune, compreso le verifiche sul contenitore del rifiuto indifferenziato.
5. Nel caso di compostaggio condominiale gli impegni vengono assunti dall’assemblea condominiale. Il Modulo di Adesione quindi deve essere corredata da copia del relativo verbale.

Art. 9 – Criteri di conduzione dell’autocompostaggio

1. Al fine di effettuare l’autocompostaggio con criteri che consentano di evitare di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc. si riportano le seguenti prescrizioni:
 - a) miscelare sempre gli scarti di cucina con materiale di supporto ligno cellulosico (rami, foglie, trucioli di legno, paglia, ecc.) al fine di mantenere un adeguato livello di porosità alla massa in trasformazione, garantendo condizione aerobiche ed un corretto rapporto

- Carbonio/Azoto. Il materiale migliore per questo scopo è il “biotriturato” di potature legnose
- b) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso
 - c) rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi
 - d) controllare l’umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.)
 - e) limitare il conferimento di scarti di carne, pesce e formaggio, materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per roditori e animali selvatici. Per motivi igienico sanitari è opportuno inoltre escludere le deiezioni animali, ad eccezione di piccole quantità derivanti da animali da cortile
 - f) limitare, tra gli altri materiali compostabili, il conferimento di cenere e di fazzoletti/carta da cucina.
2. Per il recupero degli scarti verdi (materiali vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi) prodotti eventualmente in eccesso rispetto a quanto destinato al compostaggio domestico, le utenze domestiche possono conferire tali rifiuti ai centri di raccolta consortili (“isole ecologiche”) od usufruire del servizio di raccolta domiciliare.
 3. È vietato conferire i rifiuti organici (umido e scarti verdi) nei contenitori del rifiuto indifferenziato, salvo quelli di origine animale sopra citati, per i quali sia opportuno limitarne l’immissione nel compostaggio.

Art. 10 – Criteri di conduzione del compostaggio di prossimità e di comunità

1. I criteri di conduzione delle installazioni di compostaggio di prossimità e di comunità sono stabiliti in fase autorizzativa semplificata, secondo le norme e le procedure vigenti, ossia per il compostaggio di prossimità l’art. 214, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e per il compostaggio di comunità il Decreto Ministeriale n. 266 del 29 dicembre 2016.

Art. 11 – Distanze dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone

1. Il luogo dove è posizionata la compostiera o il cumulo o la buca deve essere ad una distanza non inferiore a 5 metri dalle aperture delle abitazioni dei vicini.
2. Nel caso di compostaggio condominiale la distanza minima dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone è pari a 10 metri, salvo il caso di compostaggio con attrezzatura elettromeccanica e sua immissione in fognatura; in questi casi la distanza si riduce a 5 metri.

Art. 12 – Riduzione tributaria

1. Gli utenti iscritti nell’Albo dei Compostatori beneficiano di una riduzione dell’importo della TARI, di importo non inferiore al 5% dell’ammontare complessivo del tributo.
2. La riduzione annuale è applicata nella misura della frazione d’anno in cui l’utente è iscritto all’Albo Comunale Compostatori.

Art. 13 – Altre facilitazioni

1. Il Comune si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all’Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio non esaustivo, assistenza tecnica, cessione in comodato gratuito di compostiere ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate.

Art. 14 – Controlli sull'autocompostaggio

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica dell'autocompostaggio, il Comune e/o il Consorzio predispongono controlli a campione presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei Compostatori ovvero nelle aree adiacenti dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. Entro un anno dall'iscrizione all'Albo Compostatori tutte le utenze devono essere sottoposte a verifica e controllo.
2. Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.
3. Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale, consegnata in copia all'utente.
4. L'esito dei controlli potrà essere:
 - a) positivo: compostaggio effettuato in modo corretto e soddisfacente
 - b) positivo ma con riserva: compostaggio effettuato ma con riserve sulla conduzione o sull'effettiva gestione con tale modalità di tutti i rifiuti organici, secondo i criteri tecnici dell'art. 9 e le indicazioni fornite dal Consorzio e dal Comune.
 - c) negativo: compostaggio non effettuato o effettuato palesemente su una quota parziale dei rifiuti organici o con modalità assolutamente scorrette rispetto ai criteri tecnici dell'art. 9 e le indicazioni fornite dal Consorzio e dal Comune.
5. Qualora l'esito del controllo sia negativo, viene automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e viene cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tributaria/tariffaria.
6. Qualora l'esito del controllo sia positivo ma con riserva, verrà programmato entro 1 anno un nuovo controllo, a seguito del quale se l'esito non sarà positivo verrà automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e verrà cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tributaria/tariffaria.
7. I controlli potranno essere effettuati a sorpresa o previo appuntamento. Nel caso in cui un'utenza non sia risultata presente a seguito di un controllo a sorpresa o neghi l'accesso verrà comunque concordato un appuntamento. In caso di ulteriore assenza viene concordato un secondo appuntamento a seguito del quale, se non sia stato possibile procedere al controllo, l'iscrizione all'Albo viene automaticamente revocata e l'agevolazione tributaria/tariffaria cancellata. Oppure In caso di ulteriore assenza a seguito della quale non sia stato possibile procedere al controllo, l'iscrizione all'Albo viene automaticamente revocata e l'agevolazione tributaria/tariffaria cancellata.
8. Verranno comunicati preventivamente ai Comuni ed alle forze dell'ordine competenti sul territorio i nominativi del personale che sarà incaricato dei controlli di cui sopra e che dovrà avere con se ed esposto apposito distintivo.

Art. 15 – Controlli sul compostaggio di prossimità e di comunità

1. Per quanto concerne i controlli sulla partecipazione degli utenti al compostaggio di comunità e di prossimità, questi verteranno:
 - a) in generale sulla corretta gestione dell'installazione da parte del soggetto responsabile, secondo le prescrizioni e la regolamentazione emanata in fase di procedura autorizzativa semplificata
 - b) in particolare per le singole utenze, sui rifiuti presenti nei contenitori dell'indifferenziato delle utenze aderenti
2. L'esito dei controlli per le singole utenze potrà essere:
 - a) positivo: assenza totale di scarti di cucina nel rifiuto indifferenziato, con l'eventuale esclusione di scarti animali, qualora, in relazione alla tipologia di trattamento installata, si richieda, da parte di Comune e/o Consorzio, attraverso i rispettivi canali informativi, la non immissione nella compostiera di questa specifica tipologia di rifiuto organico;
 - b) positivo ma con riserva: presenza molto limitata di scarti di cucina, con le precisazioni sopra illustrate;
 - c) negativo: presenza apprezzabile di scarti di cucina, con le precisazioni sopra illustrate.

3. In questo caso i controlli saranno sempre effettuati a sorpresa.
4. Qualora l'esito del controllo sia negativo, viene automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e viene cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tributaria/tariffaria.
5. Qualora l'esito del controllo sia positivo ma con riserva, verrà programmato entro 1 anno un nuovo controllo, a seguito del quale se l'esito non sarà positivo verrà automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e verrà cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tributaria/tariffaria.

Art. 16 – Variazioni

1. Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza TARI, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, al Comune.

Art. 17 – Rinnovo dell'iscrizione all'Albo Compostatori

1. L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

Art. 18 – Recesso dall'Albo Compostatori

1. L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata al Comune o tramite e-mail indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso.

Art. 19 – Decadenza dalla riduzione tributaria

1. La cancellazione dall'Albo dei Compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo.
2. In caso di cancellazione per effetto di esito negativo del controllo (artt. 14 e 15) la decadenza vale per l'intero anno in corso.
3. A tal fine, il Comune trasmette agli Uffici Tributi che applicano la TARI copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell'utenza.
4. La cancellazione comporta la consegna, con modalità stabilite dal gestore del servizio, dei 2/3 del materiale annuo fornito per il servizio di raccolta della frazione organica, che l'utente dovrà riprendere a svolgere.

Art. 20 – Organizzazione dell'Albo

1. L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dal Servizio Ambiente in accordo con il Servizio Tributi del Comune o da organo da esso delegato.
2. I riferimenti alla TARI valgono, per quanto compatibili, anche per eventuali Tributi o Tariffe sostitutivi aventi lo stesso oggetto.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente in materia.

3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Murello in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge di cui sopra.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici dell'ente tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 22 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico, tanto in forma cartacea che in forma digitale, affinché ne possa prendere agevolmente visione.

Art. 23 – Aggiornamento dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 24 – Abrogazioni, rinvio ed entrata in vigore

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
3. A norma dell'art. 42, comma 6, dello statuto comunale, il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione divenuta esecutiva che li approva.

Allegato A**MODULO DI ADESIONE ALL'ALBO COMUNALE COMPOSTATORI**

DICHIAZAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

ISCRIZIONE ALBO COMUNALE COMPOSTATORI DEL COMUNE DI MURELLO.

Il sottoscritto _____

nato/a _____ il _____

residente a _____

Codice Fiscale _____

in qualità di intestatario TARI dell'unità immobiliare monofamiliare/condominiale – componenti del nucleo familiare n.

sita in Murello - Via n.

Frazione/Località

Recapito telefonico fisso

Cellulare

e-Mail:

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

D I C H I A R A

Di aver letto il Regolamento dell'Albo Comunale Compostatori e di avere i requisiti per l'iscrizione all'Albo.

C H I E D E

Di essere iscritto all'Albo Comunale dei Compostatori e che gli vengano accordati i benefici relativi quali la riduzione sulla TARI (Tassa Rifiuti), secondo quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale

D I C H I A R A

DI IMPEGNARSI a trattare in proprio, a mezzo compostaggio, al fine di ottenere la trasformazione dei rifiuti in "compost" riutilizzabile nella pratica agronomica, gli scarti organici dei rifiuti urbani costituiti da resti dell'attività di preparazione di pasti, pietanze e cibi non consumati, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.

- **CHE la frazione vegetale** (sfalci d'erba, potature, foglie, scarti vegetali del giardino in genere, scarti vegetali dell'orto, ecc.) viene smaltita tramite: (possibili più risposte):

- conferimento in centro di raccolta (isola ecologica);
- servizio di raccolta del verde (domiciliare o stradale);
- compostaggio domestico;
- non si producono scarti verdi;

- **DI EFFETTUARE** detta attività di compostaggio, secondo le regole stabilite dal Regolamento Comunale dell'Albo Compostatori, con le seguenti modalità:

- concimaia agricola, già destinata per uso zootecnico;
- "buca di compostaggio";
- "cumulo di compostaggio";
- in apposita compostiera

- assegnata dal Consorzio SEA o dal Comune;
- acquistata autonomamente dall'utenza;
- costruita "fai da te"
con **volumen** pari a litri

- **DI DISPORRE** di area verde di pertinenza e **DI IMPEGNARSI** ad utilizzare in loco il materiale prodotto nella pratica del compostaggio;

- **DI ACCETTARE** di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del corretto esercizio di recupero dei rifiuti, consentendo anche l'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento dei rifiuti "indifferenziati" al fine di verificare l'assenza, negli stessi,

della frazione organica da smaltire mediante compostaggio domestico. Gli accertamenti, controlli e verifiche saranno effettuate presso l'abitazione dell'interessato da personale dipendente del Comune, del Consorzio SEA o della Società incaricata dell'effettuazione dei servizi di igiene ambientale o da altri soggetti da essi appositamente incaricati e muniti di specifico documento di riconoscimento;

- **DI AVERE PARTECIPATO A CORSI DI FORMAZIONE SUL COMPOSTAGGIO**

- sì;
 no

(SE SÌ luogo: e data.....)

- **DI DISPORRE DI COMPETENZE SPECIFICHE IN MATERIA DI COMPOSTAGGIO PER RAGIONI PROFESSIONALI E/O DI FORMAZIONE SCOLASTICA (es. agricoltore, agronomo perito agrario, agrotecnico ecc.)**

- sì;
 no.

- **DI IMPEGNARSI:**

- a) compilare gli eventuali questionari conoscitivi che potranno essere inviati dal Consorzio SEA o della Società incaricata dell'effettuazione dei servizi di igiene ambientale o da altri soggetti da essi appositamente incaricati;
- b) ridurre la fruizione del servizio di raccolta della frazione organica ("umido"), se attivato, accettando di conferire solamente i materiali di cui all'art. 9 quali scarti di carne, pesce, formaggio oltre che dei materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per roditori ed animali selvatici, accettando contestualmente per tale motivo la riduzione ad 1/3 del materiale annuo fornito rispetto alle utenze che fruiscono normalmente del servizio di raccolta della frazione organica;
- c) a comunicare tempestivamente al Comune eventuali interruzioni della pratica del compostaggio domestico, con conseguente perdita per l'anno in corso dei benefici tariffari previsti.

- **DI ESSERE A CONOSCENZA** che, qualora, a seguito di controlli effettuati da parte del personale sopra indicato, venga accertato che il sottoscrittore del presente modulo non abbia provveduto ad attivare la pratica del compostaggio domestico, o che la medesima sia stata interrotta, verrà revocato il beneficio della riduzione della TARI ed applicata la sanzione eventualmente prevista dal Regolamento Comunale.

Luogo e data, _____

Firma _____

Informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal Regolamento Albo Comunale Compostatori.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente in materia.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Murello in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge di cui sopra.

I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici dell'ente tenuti all'applicazione del predetto regolamento.

I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento stesso.



COMUNE DI MURELLO

Prov. di CUNEO

**Oggetto: Avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio
REGOLAMENTO ALBO COMUNALE COMPOSTATORI.**

Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.03.2018 con atto n. 05, esecutivo ai sensi di legge;

Il provvedimento di Consiglio è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 27.03.2018 all'11.04.2018;

Il Regolamento Albo Comunale Compostatori è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 27.03.2018 all'11.04.2018 – R.P. n. 143 -;

Il Regolamento Albo Comunale Compostatori è stato ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale dall'11.04.2018 al 26.04.2018 – R.P. n. 166 -;

Detto Regolamento, a norma dell'art. 42, comma 6, dello Statuto, entra in vigore e diventa esecutivo il giorno 27.04.2018;

Murello, lì 02.05.2018

**Il Responsabile del Servizio
Il Segretario Comunale
Dott. Paolo MANA**